

STATUTO

**"FIGLIE DELL'AMORE DI
GESU' E
MARIA"COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. IN SIGLA "
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. FAGEM "**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIETI CH VIA ATERNO 309

Numero REA: CH - 148578

Codice fiscale: 02052730690

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

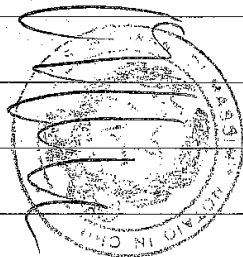
Parte 1 - Protocollo del 18-08-2020 - Statuto completo	2
--	---

		
	Statuto della Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata	
	"Figlie dell'Amore di Gesù e Maria - Società Cooperativa So-	
	ciale a r. l."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Denominazione e Sede	
	Art. 1) E' costituita con sede in Chieti, località Brecciaro-	
	la, Via Aterno n. 309, la Società Cooperativa Sociale a re-	
	sponsabilità limitata denominata: "Figlie dell'Amore di Gesù	
	e Maria - Cooperativa Sociale a r. l.", in sigla "Cooperativa	
	Sociale a r.l. FAGEM", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera	
	a), della legge 8.11.91, n. 381, nonché delle Leggi 904/77 e	
	59/92.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa Sociale, tramite apposita delibera dell'Assem-	
	blea Ordinaria dei Soci, potrà aderire ad una o più Associa-	
	zioni Nazionali di rappresentanza e di tutela della Coopera-	
	zione legalmente riconosciute.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa potrà	
	istituire altre sedi secondarie e/o filiali, anche all'este-	
	ro, nonché aderire a Consorzi, Cooperative, Enti ed Associa-	
	zioni che si propongono attività affini e/o complementari a	

	quelle della Cooperativa.	
	Essa ha le caratteristiche dell'Ente Mutualistico di cui al-	
	l'art. 26 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello	
	Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e s.m. e i.	
	Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.	
	Durata	
	Art. 2) La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31	
	dicembre 2100 (duemilacenti) e potrà essere prorogata con de-	
	liberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.	
	TITOLO II	
	SCOPO E OGGETTO SOCIALE	
	Scopo sociale	
	Art. 3) Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a) della legge	
	8 novembre 1991, n. 381, la Cooperativa ha lo scopo di perse-	
	guire l'interesse generale della Comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono la base del mo-	
	vimento cooperativo mondiale ed in rapporto ed essi agisce.	
	Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associa-	
	zionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la prio-	
	rità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed ester-	
	na.	
	La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di svi-	

4 di 39

Marie Fort Eli



	l'attività ed alla gestione della Cooperativa.
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene eserci-
	tata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza
	a cui eventualmente potrà aderire nell'ambito delle leggi in
	materia, dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni.
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mu-
	tualità senza fini di speculazione privata.
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa
	potrà quindi:
	- utilizzare gli immobili e le attrezzature che verranno con-
	cesse a vario titolo da soggetti terzi;
	- beneficiare delle entrate generate dalle proprie attività;
	- chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione
	Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da Enti Locali o simi-
	li, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti o Or-
	ganismi Pubblici e privati, interessati allo sviluppo dei
	propri scopi sociali sia nazionali che internazionali;
	- utilizzare donazioni e liberalità provenienti da soggetti
	privati.
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo
	sociale e la realizzazione dell'oggetto, si propone di costi-
	tuire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristruttura-
	zione ed il potenziamento aziendale.
	Essa potrà svolgere in modo comunque non prevalente, ogni al-
	tra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, com-

7 di 39

SOCI E QUOTE	
Art. 5) Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai esse-	
re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
I soci sono distinti nelle seguenti categorie:	
a) Soci prestatori;	
b) Soci sovventori;	
c) Soci volontari.	
Possono essere soci prestatori i cittadini di ambo i sessi	
che abbiano compiuto il diciottesimo anni di età e che abbia-	
no la piena capacità di agire, previa accettazione del pre-	
sente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle	
deliberazioni democraticamente adottate dagli Organi della	
Cooperativa.	
Rientrano tra i soci prestatori le seguenti figure:	
- i soci lavoratori ordinari che svolgono l'attività all'in-	
terno della Cooperativa nei settori di cui all'oggetto con	
attività retribuite nel rispetto del C.C.N.L. di appartenenza	
applicato;	
- i soci collaboratori prestanti attività di consulenza re-	
tribuita;	
Possono essere ammessi anche soci sovventori nei limiti pre-	
visti dalla legge, quali Associazioni, Cooperative, Consorzi	
Cooperativi, persone fisiche e giuridiche che condividano gli	
scopi della Cooperativa, e che intendano sottoscrivere e ver-	
sare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finan-	

		ziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.	
		Non possono essere soci sovventori Cooperative, Consorzi, As-	
		sociazioni, Società o Enti in stato di liquidazione o sotto-	
		posti a procedure concorsuali.	
		Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone	
		fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore	
		della Cooperativa.	
		I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del li-	
		bro soci. Il loro numero non può superare la metà del numero	
		complessivo dei soci.	
		Le prestazioni dei soci volontari, nell'applicazione di con-	
		tratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono esse-	
		re utilizzate in misura complementare e non sostitutiva ri-	
		spetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
		previsti dalle disposizioni vigenti.	
		Ai soci volontari quindi non verranno applicati i contratti	
		collettivi nazionali di lavoro, né la legislazione nazionale	
		in tema di lavoro dipendente ed autonomo, fatta eccezione per	
		le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infor-	
		tuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal De-	
		creto 11 giugno 1992 del Lavoro e della Previdenza Sociale.	
		Possono essere corrisposti ai soci volontari rimborsi riguar-	
		danti spese sostenute e documentate, preventivamente concor-	
		date con i responsabili amministrativi della Cooperativa.	
		Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto	

	dalla legge 8.11.1991, n. 381.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è li-	
	mitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presenta-	
	re al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, oltre alla dichiarazione di obbligarsi all'osser-	
	vanza di quanto espressamente previsto dallo Statuto, dai re-	
	golamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali, le seguenti indicazioni:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita e cittadinanza;	
	b) la qualifica che intende rivestire: socio prestatore, so-	
	cio sovventore o socio volontario;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere	
	che non dovrà comunque essere inferiore a € 26,00 (venti-	
	sei/00), né superiore al limite massimo fissato dalla legge.	
	Chi intende essere ammesso a socio sovventore dovrà presenta-	
	re al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della co-	
	stituzione del fondo di cui al precedente art. 4 e al succes-	
	sivo art. 28 del presente statuto.	
	Il valore minimo delle quote per il socio sovventore verrà	

stabilito dall'Assemblea al momento della costituzione degli
appositi fondi di cui agli artt. 4 e 28 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di ri-
chiedere ogni altra documentazione che riterrà opportuna.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei
requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 5 e la
insussistenza di cause di incompatibilità delibera sulla do-
manda in modo inappellabile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata
nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano
stati effettuati i versamenti di cui al successivo art. 8.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissio-
ne senza che siano stati effettuati detti versamenti, la de-
libera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal
contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal
caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effet-
to della sua immediata annotazione nel libro dei soci.

SOCI SOVVENTORI

Art. 7) Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III
del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa
soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio
1992, n. 59.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo
sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-

	tenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, lett. a)	
	punto 2), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominati-	
	ve trasferibili il cui valore è stabilito dall'Assemblea or-	
	dinaria dei Soci.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'Assemblea ordina-	
	ria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento del Consiglio di Amministrazione, in caso gra-	
	dimento del soggetto acquirente indicato dal socio che inten-	
	de trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne	
	altro gradito.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'art. 5 R.D. 29.3.1942, n. 239.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-	
	ria con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci prestatori e vo-	
	lontari sulle azioni emesse;	

	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai	
	soci prestatori e volontari.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
Maria Martelli	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dagli altri soci.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni dell'emissione dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal-	
	l'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	

		
	presente articolo.	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Co-	
	operativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valo-	
	re nominale, eventualmente rivalutato.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposi-	
	to degli altri soci, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.	
	Art. 8) I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e	
	nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e	
	sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del prece-	
	dente articolo 6.	
	Essi sono obbligati:	
	a) al versamento immediato della tassa di ammissione, a tito-	
	lo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo art. 22;	
	c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) a partecipare conferendo il proprio lavoro, all'attività	
	dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa	
	se persone fisiche e soci prestatori;	
	e) a partecipare all'attività sociale della Cooperativa nelle	

	forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
	Ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge 52/92 i Soci, quanto
	almeno un terzo dei soci complessivi lo richieda, possono e-
	saminare, oltre al libro Soci e delle adunanze dell'Assem-
	blea, anche il libro delle adunanze del Consiglio di Ammini-
	strazione.
	Il diritto di cui sopra non spetta al socio moroso o inadem-
	piante, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la Co-
	operativa.
	Art. 9) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporanea-
	mente ad altre cooperative che perseguono identici scopi so-
	ciali ed esplicano attività concorrente, nonché senza espres-
	so assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare la-
	voro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi
	oggetto uguale ed analogo alla Cooperative.
	Art. 10) I soci che abbiano raggiunto il limite di età pen-
	sionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta ina-
	bilità (articolo 12), possono diventare soci onorari della
	Cooperativa, attraverso apposita deliberazione dell'Assemblea
	Ordinaria.
	Possono diventare soci onorari della Cooperative, previa de-
	libera dell'Assemblea Ordinaria, anche persone non socie a-
	venti particolari titoli di merito nei confronti della Coope-
	rativa.

TITOLO IV		
RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE		
Art. 11)	La qualità di socio di perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte nonché per scioglimento o fallimento dell'Ente o Persona Giuridica.	
Art. 12)	Oltre che nei casi previsti della Legge, il recesso è consentito al socio prestatore o volontario che:	
	a) ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trova più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Resta inteso che il socio receduto, salva diversa disposizione della Cooperativa, è tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei confronti della stessa.	
	Nei casi predetti, ove il socio non chieda il recesso, è facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare la decadenza nei suoi confronti.	
	La decadenza è altresì preannunciata dal Consiglio nei confronti del Socio Sovventore che si trovi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale.	
	Il socio sovventore può recedere esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile.	
Art. 13)	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in u-	

	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 9;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'ar-	
	ticolo 1455 del Codice Civile;	
	f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla Cooperativa;	
	g) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti o per reati che importino l'interdizione an-	
	che temporanea dai pubblici uffici;	
	h) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disor-	
	dini pregiudizievoli;	
	i) che, senza giustificati motivi, e pur dopo formale diffi-	
	da, non adempie puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi	
	titolo verso la Cooperativa.	
	L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ulti-	
	mo capoverso del precedente art. 13.	
	Il socio escluso non ha diritto né al rimborso della quota	
	sottoscritta e versata, né all'eventuale remunerazione del	
	capitale sociale.	
	Il tutto sarà invece trattenuto a titolo di penale e devolu-	
	to, attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione, al	
	fondo di riserva legale.	
	Art. 15) Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministra-	

	zione in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono	
	essere comunicate entro 30 giorni a mezzo di lettera racco-	
	mandata ai soci che ne sono oggetto.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa,	
	in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio su tali ma-	
	terie, saranno demandate alle decisioni di un Collegio Arbi-	
	trale ai sensi dei successivi articoli 40 e 41.	
	Il ricorso non ha effetto sospensivo, deve essere proposto	
	con lettera raccomandata alla Cooperativa entro e non oltre	
	30 giorni, con pena di decadenza, dal ricevimento della comu-	
	nicazione della deliberazione, con l'indicazione della nomina	
	dell'arbitro di parte.	
	Art. 16) Nel caso di recesso o di decadenza del socio, il me-	
	desimo ha diritto:	
	a) al rimborso della quota sociale sottoscritta e versata nei	
	modi previsti dall'art. 2529 del Codice Civile e mai in misu-	
	ra superiore al valore nominale, eventualmente rivalutato;	
	b) al rimborso delle somme eventualmente versate a titolo di	
	deposito cauzionale, salvo il diritto di ritenzione spettante	
	alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito della medesima.	
	Lo scioglimento del rapporto societario tra la Cooperativa ed	
	il socio dichiarato decaduto o escluso diventa operativo con	
	la chiusura dell'esercizio in corso se deliberato tre mesi	
	prima di questo, o, se deliberato successivamente, con la	

	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Per il socio receduto rileva la data della domanda di recesso.	
	Esso ha invece effetto immediato dalla deliberazione, per	
	quanto attiene il diritto del socio alla partecipazione al-	
	l'assemblea ed al diritto di voto.	
	Per l'eventuale remunerazione del capitale sociale, la mede-	
	sima spetterà al socio receduto o decaduto, in proporzione al	
	numero dei mesi di effettivo rapporto sociale.	
	Le quote, per le quali non sarà stato richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva indivisibi-	
	le.	
	Art. 17) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi	
	al rimborso della quota da lui effettivamente versata si ma-	
	tura, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia	
	verificata la morte.	
	Art. 18) I soci receduti, decaduti e gli eredi del socio de-	
	fluito dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre	
	l'anno della decadenza dei sei mesi indicati rispettivamente	
	nei precedenti articoli 16 e 17. Gli eredi del socio defunto	
	dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazio-	
	ne della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli	
	aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscos-	

	sione.	
	Le quote, per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto, saranno devolute con deliberazione del Con-	
	siglio di Amministrazione a Riserva Legale.	
	Art. 19) In caso di recesso, decadenza od esclusione, i di-	
	ritti dei soci o degli eredi del socio defunto, relativamente	
	ad eventuali fondi di previdenza, saranno definiti da apposi-	
	to regolamento approvato dall'assemblea.	
	SOCI - TRATTAMENTO ECONOMICO	
	Art. 20) Il trattamento economico corrisposto ai soci presta-	
	tori durante l'esercizio sociale deve avere come indice di	
	riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti	
	per le categorie di lavori similari, compatibilmente con la	
	natura associativa del rapporto socio - cooperativa e, per-	
	tanto, con le esigenze sociali.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 21) Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:	
	a) dal Capitale Sociale, che è variabile e formato:	
	1. da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nomi-	
	nale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle	
	leggi vigenti, detenute dai soci prestatori;	
	2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluiti	
	nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o per il potenziamento aziendale di cui all'art.4 del	

	presente Statuto e rappresentati da azioni nominative ciascu-	
	na il cui valore è stabilito dall'Assemblea ordinaria;	
	b) dal fondo di riserva ordinario, formato con quote degli a-	
	vanzi di gestione di cui all'articolo 25, con le quote even-	
	tualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse dalla Cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali;	
	f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizio-	
	ni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio, e conseguentemente i soci nei limiti	
	dalle quote e delle azioni nominative sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci.	
	Art. 22) La quota sottoscritta dal socio prestatore o volon-	
	tario, dovrà normalmente essere versata immediatamente dopo	
	la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione. Potrà	
	essere pagata anche a rate, e cioè:	
	a) il 50% immediatamente dopo la comunicazione della delibera	
	d'ammissione;	
	b) il restante nei termini che saranno stabiliti dal Consi-	

	glio di Amministrazione.	
	Le quote dei soci prestatori o volontari sono nominative e	
	non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e cedute a	
	soci o terzi con effetti verso la Cooperativa senza autoriz-	
	zazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Le quote dei soci sovventori sono rappresentate da azioni no-	
	minative e devono essere versate contestualmente alla sotto-	
	scrizione.	
	Le azioni dei soci sovventori saranno liberamente trasferibi-	
	li a terzi a condizione che questi direttamente o indiretta-	
	mente non svolgono attività concorrenti a quelle della Coope-	
	rativa; pertanto il Consiglio di Amministrazione dovrà espri-	
	mere preventivamente per iscritto il gradimento, così come	
	previsto dal precedente articolo 7 del presente statuto.	
	Le somme versate per tasse di ammissione non saranno rimbor-	
	sabili in nessun caso e saranno devolute al fondo di riserva	
	legale.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Art. 24) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio, formato dallo	
	stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.	
	da compilarsi con criteri di oculata prudenza, e redige la	

24 di 39

Howie Howtelli

		
	Assemblea dei Soci	
	Art. 28) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando par-	
	ticolari esigenze lo richiedano, per:	
	a) discutere ed approvare, eventualmente modificandolo, il	
	bilancio consuntivo;	
	b) eleggere il Consiglio di amministrazione ed il Collegio	
	Sindacale;	
	c) eventualmente deliberare in merito alla costituzione di	
	appositi fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristruttu-	
	razione o il potenziamento aziendale, fissando la durata del	
	fondo e le modalità con le quali il socio sovventore dovrà	
	presentare domanda di ammissione, nonché l'importo minimo	
	delle quote di sovvenzione;	
	d) discutere ed approvare, eventualmente modificandoli, i re-	
	golamenti interni;	
	e) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti la gestio-	
	ne sociale riservati per Legge e per Statuto alla sua compe-	
	tenza e/o che siano stati posti all'ordine del giorno dagli	
	Amministratori;	
	i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	g) determinare l'eventuale misura dei gettoni di presenza da	

		corrispondere agli Amministratori, per la loro attività col-
		legiale, e ai Sindaci.
		Art. 29) La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che
		straordinaria sarà fatta con avviso da esporsi nella sede so-
		ciale e/o mediante avviso con lettera da consegnare o spedire
		almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
		L'avviso di convocazione deve contenere gli oggetti da trat-
		tare, il luogo ed il giorno e l'ora stabiliti per la prima e
		la seconda convocazione, nel caso in cui la prima non sia va-
		lida per difetto di intervenuti. La seconda convocazione
		dovrà avere luogo almeno 24 ore dopo l'ora fissata per la
		prima convocazione.
		In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa
		regolarmente costituita quando siano validamente rappresenta-
		ti tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti
		gli Amministratori e i Sindaci effettivi.
		Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed
		in aggiunta a quella obbligatoria stabilita al 1° comma del
		presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità
		diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convoca-
		zione delle Assemblee.
		Art. 30) Ogni socio ha diritto ad intervenire all'Assemblea e
		allo stesso spetta un voto qualunque sia l'ammontare delle
		quote sociali sottoscritte e versate. Hanno diritto di voto i
		soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno 3 mesi.

	Ogni socio sovventore ha diritto comunque ad un solo voto	
	Resto inteso che, in ogni caso, i voti complessivamente at-	
	tribuiti ai soci sovventori non devono mai superare un terzo	
	del totale spettante a tutti i soci.	
	Art. 31) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria sarà va-	
	lidamente costituita quando siano rappresentati tanti soci	
	che siano titolari della metà più uno del totale dei voti va-	
	lidamente esprimibili.	
	In seconda convocazione L'Assemblea ordinaria è valida qua-	
	lunque sia il numero degli intervenuti e dei voti validamente	
	esprimibili.	
	Art. 32) I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da	
	un altro socio, non Amministratore né Sindaco, appartenente	
	alla stessa categoria mediante delega scritta.	
	Ogni socio non può rappresentare più di un socio assente.	
	Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assem-	
	blea e conservate agli atti sociali.	
	I delegati dei soci sovventori, nel caso trattasi di persone	
	giuridiche o enti, devono essere scelti dai loro organi com-	
	petenti mediante delibera legalmente adottata.	
	Art. 33) Nel caso di deliberazioni che comportino modifiche	
	statutarie, scioglimento anticipato della Cooperativa o pro-	
	roga della sua durata, occorre la presenza in prima convoca-	
	zione di tanti soci che siano titolari di almeno due terzi	
	del totale dei voti esprimibili dai soci.	

	Se non viene raggiunto il numero dei due terzi, sarà tenuta	
	nei termini prefissati, l'Assemblea in seconda convocazione	
	la quale sarà valida purché siano presenti o rappresentati	
	tanti soci che siano titolari di almeno la metà più uno dei	
	voti validamente esprimibili.	
	Art. 34) Sia in prima che in seconda convocazione l'Assem-	
	blea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a	
	maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
Maria Martelli	tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sul-	
	lo scioglimento o sulla liquidazione della Società per cui	
	occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei voti presenti	
	o rappresentati.	
	Si provvederà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda un	
	numero di intervenuti che rappresentino almeno un terzo dei	
	voti spettanti ai medesimi.	
	A parità di voti, le deliberazioni si ritengono respinte e	
	potranno essere ripresentate in Assemblea successiva se la	
	stessa non ritiene di dover ripetere la votazione.	
	Art. 35) L'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordina-	
	ria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione; in caso di impedimento o assenza del Presidente, l'As-	
	semblea sarà presieduta dal Vice Presidente, se nominato, di	
	detto Consiglio; in via subordinata, dal membro più anziano	
	del Consiglio stesso che sia presente.	
	L'Assemblea nomina altresì un segretario, e, quando occorre-	

ranno, due o più scrutatori scelti tra i rappresentanti dei soci presenti.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Consiglio di Amministrazione

Art. 36) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo della Cooperativa.

Esso si compone da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina dei consiglieri, ne fisserà il numero e, quindi, indicherà a quali tra loro spetta le funzioni di Presidente e di Vice Presidente. In caso l'Assemblea non nomini il Vice Presidente, può provvedervi il Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione debbono essere scelti tra tutti i soci della Cooperativa.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci prestatori e volontari.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino a revoca o dimissioni e i suoi membri sono rieleggibili e dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori svolgono la loro attività senza compenso, salvo delibera dell'assemblea dei

	soci.	
	Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazio-	
	ne, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministra-	
	tori, oppure a un Comitato Esecutivo. Il Consiglio di Ammini-	
	strazione è convocato dal Presidente quando vi sia materia su	
	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera o altro mezzo di	
	comunicazione da spedirsi non meno di tre giorni dall'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, anche a mezzo fax, in modo che i Con-	
	siglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sinda-	
	ci ed Amministratori o il Direttore se nominato, oppure loro	
	parenti od affini fino al terzo grado.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	Presidente mentre nelle segrete, la parità comporta la reie-	
	zione della proposta.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi po-	
	teri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la ge-	

	stione della Società.	
	Spetta pertanto, tra l'altro ed a titolo esemplificativo, al	
	Consiglio di Amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, i-	
	vi comprese quelle relative alla costituzione dei fondi di	
	cui all'art. 28 lettera c);	
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi e le relative	
	relazioni redatta nei termini previsti dall'art. 2 delle leg-	
	ge 31.01.92, n. 59;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da	
	sottoporre all'Assemblea per la loro deliberazione;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività sociale, fra gli altri vendere, acquista-	
	re, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le	
	più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinun-	
	ciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi opera-	
	zione presso Istituti di Credito di diritto pubblico e apri-	
	re, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoper-	
	to, e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'a-	
	pertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie	
	anche ipotecarie, cedere, emettere, girare, avallare, sconta-	
	re, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in	
	genere;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	

	visto all'art. 35 del presente Statuto.	
	Presidente	
	Art. 37) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze..	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presi-	
	dente, se nominato, o ad un membro del Consiglio, nonché con	
	speciale procura, a funzionari e dipendenti della Cooperativa	
	o a terzi.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di	
	Lui mansioni spettano al Vice Presidente, se nominato, o ad	
	altro membro del Consiglio di Amministrazione.	
	Collegio Sindacale e Sindaco Unico	
	Art. 38) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, op-	
	pure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di	
	Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Col-	
	legio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2	
	(due) supplenti nominati con decisione dei soci.	

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore contabile, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia .

Si applicano al revisore contabile tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

L'incarico del revisore contabile può essere revocato con decisione dei soci in caso di intervenuta insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la sua nomina.

Il revisore contabile svolge funzioni di controllo contabile sulla società ed è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429 2 co. C.C.

Art. 39) Ai sensi dell'Art.2409/bis C.C., (ex Art.2477, comma 5, C.C.), all'Organo sindacale, comunque nominato, sarà anche affidata la revisione della società, a meno che la società non sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato, nel qual caso tali funzioni non potranno essere cumulate.

Il collegio sindacale o il Revisore contabile controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci ed assolve tutte le altre funzioni

	attribuitigli dalla legge.	
	Art. 40) I Sindaci o il Revisore contabile, che possono in o-	
	gni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispe-	
	zione e controllo, debbono effettuare gli accertamenti perio-	
	dici e quant'altro stabilito dalla legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verba-	
	le da inserirsi nell'apposito libro.	
	L'organo di controllo, nella relazione all'Assemblea di bi-	
	lancio, deve specificatamente riferire sui criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi sta-	
	tutari in conformità con il carattere cooperativo della So-	
	cietà, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della Legge 59/92.	
	TITOLO VIII	
	COLLEGIO ARBITRALE	
	Art. 41) I soci e la società sono obbligati a rimettere alle	
	decisioni di un Collegio Arbitrale la risoluzione delle con-	
	troversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusio-	
	ne dei soci e tutte le altre controversie relative all'inter-	
	pretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto,	
	nei regolamenti interni o derivanti da deliberazioni dell'As-	
	semblea o del Consiglio di Amministrazione.	
	Al Collegio Arbitrale dovranno inoltre essere rimesse le de-	
	cisioni su tutte le controversie che insorgessero tra i soci	
	e la cooperativa nonché le controversie fra socio e socio re-	
	lativamente ai rapporti sociali.	

	Art. 42) Il Collegio Arbitrale si compone di tre membri nomi-	
	nati dal Presidente della Camera di Commercio di Chieti.	
	Il Collegio deciderà con arbitrato rituale, secondo diritto	
	ed osservando le norme dell'art. 810 e seguenti C.P.C.; esso	
	ha la facoltà di decidere anche seconda equità.	
	Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale non è impugnabile.	
	TITOLO IX	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 43) E' fatto divieto di:	
	a) ripartire le riserve fra i soci durante la vita della So-	
	cietà;	
	b) distribuire dividendi in misura superiore al tasso di re-	
	munerazione previsto dalla legge ragguagliato al capitale so-	
	ciale effettivamente versato.	
	Art. 44) In caso di scioglimento della Società, l'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effet-	
	tivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato nonché	
	i dividendi maturati, dovrà essere devoluto al fondo per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dal-	
	l'Associazione di rappresentanza cui la Cooperativa aderisce,	
	oppure secondo quanto previsto dall'art. 20 Legge 59/92.	
	Art. 45) Le clausole di cui gli articoli 42 e 43 non possono	
	essere derogate o modificate dall'Assemblea, né ordinaria né	
	straordinaria, salvo diverse disposizioni di legge, e devono	
	essere, di fatto, osservate.	

TITOLO X.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di controversia decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale d'intesa con il Ministero delle Finanze e il Ministero del Tesoro udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 47) Il funzionamento organizzativo della Cooperativa è disciplinato da regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 48) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi Speciali sulla cooperazione e successive modificazioni ed integrazioni. Altresì, essendo le Cooperative Sociali, Onlus di diritto, si applica tutta la normativa di cui al Dlgs n. 117 del 2017.

Mario Martelli

Rinaldo Vito



39 di 39